

Schema di Contratto

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
CAMPIONI BIOLOGICI NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE DI ESECUZIONE
DELLO SCREENING NEONATALE ALLARGATO PER L’AZIENDA OSPEDALE-
UNIVERSITÀ PADOVA**

ID GARA 24S101

(il presente schema di contratto non deve essere compilato in fase di presentazione delle offerte, ma accettato in quanto parte della documentazione di gara)

Sommario

PREMESSO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ARTICOLO 1: NORME REGOLATRICI	4
ARTICOLO 2: OGGETTO DEL CONTRATTO.....	4
ARTICOLO 3: DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI	4
Articolo 3.1: Periodo di prova.....	4
ARTICOLO 4: MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	5
Articolo 4.1: Opzione n. 1: Variazione dell'importo del contratto.....	5
Articolo 4.2: Opzione n. 2: Revisione dei Prezzi.....	5
Articolo 4.3: Opzione n.3: Prosecuzione del Contratto.....	6
Articolo 4.4: Opzione 4: Opzione di proroga del contratto.....	6
Articolo 4.5: Opzione 5: Risoluzione del Contratto per aggiudicazioni Centrale di Committenza.....	6
Articolo 4.6: Opzione 6: Modifiche soggettive ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice.....	6
Articolo 4.7: Opzione 7: Modifiche del Contratto per variazioni normative o scadenza certificazioni	6
Articolo 4.8: Opzione 8: Clausola di rinegoziazione	6
ARTICOLO 5: VALORE DEL CONTRATTO E QUADRO ECONOMICO	7
ARTICOLO 6: GARANZIA DEFINITIVA	7
ARTICOLO 7: CONTRATTO E SPESE.....	8
ARTICOLO 8: RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ARTICOLO 9: REFERENTE DELL'APPALTATORE	8
ARTICOLO 10: OBBLIGHI DEL FORNITORE	8
Articolo 10.1: Responsabilità	8
Articolo 10.2: Polizza assicurativa.....	9
Articolo 10.3: Personale adibito al servizio - Riservatezza	10
Articolo 10.4: Obblighi nei confronti del Personale	10
Articolo 10.5: Clausole sociali	11
Articolo 10.6: Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.....	11
Articolo 10.7: Estensione degli obblighi del Codice di comportamento/Etico dei dipendenti pubblici	13
Articolo 10.8: Adempimenti su condizioni di partecipazione/esecuzione	13
ARTICOLO 11: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	13
ARTICOLO 12: ESECUZIONE E CONTROLLO SULLE PRESTAZIONI.....	13
Articolo 12.1: Accertamenti quali-quantitativi, Verifica di conformità o di regolare esecuzione.....	13
Articolo 12.2: Esecuzione e controllo sulle prestazioni.....	14
ARTICOLO 13: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	14
ARTICOLO 14: NON CONFORMITÀ DEL SERVIZIO, SOSTITUZIONI, INDISPONIBILITÀ E CONTINUITÀ OPERATIVA.....	14
Articolo 14.1: Ritiro dei resi in caso di difformità qualitativa.....	15
Articolo 14.2: Ripristino e integrazione in caso di non conformità quantitativa o temporale.....	15
Articolo 14.3: Sostituzione di personale, mezzi, attrezzature, sistemi e supporti operativi non idonei	15
Articolo 14.4: Gestione delle non conformità e verbale in contraddittorio.....	16
Articolo 14.5: Indisponibilità temporanea di personale, mezzi, attrezzature, sistemi o altre risorse essenziali	16
Articolo 14.6: Indisponibilità duratura del servizio o grave inadempimento.....	16
Articolo 14.7: Garanzia della corretta esecuzione del servizio	17
Articolo 14.8: Procedura di reclamo / Contestazione inadempimento.....	17
ARTICOLO 15: FORZA MAGGIORE	18
ARTICOLO 16: CORRISPETTIVI, ORDINI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	18
Articolo 16.1: Corrispettivi	18
Articolo 16.2: Nodo Smistamento Ordini (NSO)	18
Articolo 16.3: Ordinativi.....	18
Articolo 16.4: Fatturazione	19
Articolo 16.6: Pagamenti.....	19
ARTICOLO 17: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	20
ARTICOLO 18: PENALITÀ	20
ARTICOLO 19: DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL FORNITORE.....	21
ARTICOLO 20: SOSPENSIONE CONTRATTUALE.....	21
ARTICOLO 21: SUBAPPALTO E AVVALIMENTO	21
ARTICOLO 22: VARIAZIONI SOGGETTIVE.....	22
ARTICOLO 23: CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	23
ARTICOLO 24: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI	23
ARTICOLO 25: CAUSE DI RECESSO.....	24
ARTICOLO 26: VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI	25
ARTICOLO 27: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25
ARTICOLO 28: BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE-TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI	25
ARTICOLO 29: PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	25
ARTICOLO 30: NORME DI RINVIO.....	25
ARTICOLO 31: FORO COMPETENTE	26

CONTRATTO

TRA

Azienda Ospedale Università Padova, con sede legale in via Giustiniani, 2, Padova (PD), C.F. e Partita IVA n. 00349040287, in persona del suo legale rappresentante, nato/a a () il / / , c.f. ; (di seguito anche "Stazione Appaltante/Azienda/AOPD");

E

Ditta , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del legale rappresentante , giusti poteri allo stesso conferiti da ;

OPPURE

Ditta , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del legale rappresentante , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore/Fornitore");

in seguito congiuntamente le "Parti"

PREMESSO

- che Azienda Ospedale Università Padova, con Deliberazione del Direttore Generale n. xxx del xxxxx, ha indetto una Procedura Aperta per il servizio di trasporto campioni biologici nell'ambito del progetto regionale di esecuzione dello screening neonatale allargato per l'Azienda Ospedale-Università Padova, secondo le caratteristiche indicate negli atti di gara che qui si intendono integralmente richiamate;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. del / / l'Amministrazione dell'Azienda ha disposto l'aggiudicazione, immediatamente efficace, dell'appalto;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai rimanenti atti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- che i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea;
- che le caratteristiche indispensabili e migliorative di cui al Capitolato Tecnico, offerte dal Fornitore in sede di gara, sono parte integrante dell'oggetto contrattuale e il Fornitore, a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale, sarà vincolato al loro rispetto in sede di esecuzione della fornitura;
- che il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
Si Conviene e si Stipula quanto segue***

ARTICOLO 1: NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, in via gradata:

1. dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, che, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
2. dai contenuti di cui all'offerta n. _____ del / / inviata telematicamente e sottoscritta digitalmente dal Fornitore, nell'ambito della procedura in oggetto, identificata dall'ID _____ e qualora migliorativa rispetto a quanto contenuto nei documenti di gara;
3. dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
4. dalle disposizioni per quanto compatibili con l'oggetto del servizio, ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 17 giugno 2021, recante "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada", con particolare riferimento ai servizi di trasporto colli di cui al CPV 60161000-4.
5. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Azienda., il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Azienda prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dall'Azienda.

Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate durante la vigenza contrattuale.

ARTICOLO 2: OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto campioni biologici nell'ambito del progetto regionale di esecuzione dello screening neonatale allargato per l'Azienda Ospedale-Università Padova, le cui caratteristiche tecniche sono indicate nel documento "Capitolato Speciale", allegato a questo documento, quale parte integrante e sostanziale e dalle disposizioni del presente Atto.

Le prestazioni che l'Appaltatore deve garantire, dalla data di avvio del servizio, sono:

1. il trasporto di campioni biologici;
2. la fornitura di buste e materiale necessario per garantire il controllo dell'umidità.

ARTICOLO 3: DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

Il Contratto ha inizio con la stipula dello stesso. Ha una durata pari a 36 mesi dalla data concordata nel contratto, con facoltà di proroga di ulteriori 24 mesi ai sensi dell'art. art.120, c.10, D.Lgs.36/2023.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice per il periodo di 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Articolo 3.1: Periodo di prova

La Stazione Appaltante si riserva un congruo periodo di prova pari a un mese, successivamente al primo ordine di fornitura per verificare la rispondenza di quanto offerto alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta.

In tale periodo il DEC e le strutture interessate verificheranno la rispondenza. In caso di contestazione, le verifiche dovranno essere effettuate in contraddittorio con la Ditta Fornitrice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1446 cc qualora la fornitura non corrisponda pienamente alle caratteristiche dichiarate, dopo un contraddittorio con la ditta aggiudicataria, l'Azienda potrà procedere al recesso dal contratto con l'obbligo della ditta a garantire, accollandosi il maggiore onere, la continuità del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario. I tempi dipenderanno dall'esistenza di una graduatoria o dalla necessità di ricorrere a nuova procedura di affidamento.

A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti l'Azienda Ospedale Università di Padova si riserva di incamerare il 10% del deposito cauzionale.

ARTICOLO 4: MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Articolo 4.1: Opzione n. 1: Variazione dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni in adempimento alle emanande direttive regionali, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste per ulteriori € 461.720,50 IVA esclusa (50% dell'importo previsto a base d'asta). In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le eventuali nuove tratte non comprese nel perimetro originario dell'appalto saranno remunerate applicando il prezzo unitario medio espresso in €/km offerto dall'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle condizioni economiche e contrattuali previste dal contratto.

Articolo 4.2: Opzione n. 2: Revisione dei Prezzi

I prezzi relativi alle prestazioni oggetto del presente Contratto saranno oggetto di revisione alle condizioni e secondo quanto previsto all'articolo 60, comma 2 lett. B) e 4 quater del Codice nonché dell'art. 10 e ss. dell'allegato II.2 bis.

Poiché il CPV associato all'appalto (60100000-9 – Servizio di trasporto terrestre) rientra nella tabella D2 all. II.2bis in base al seguente indice "Indice dei prezzi alla produzione dei servizi PPS" Tabella D2 "[49] Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte" definito indice di riferimento, pubblicato sulla pagina web "dati.istat.it" riferito al mese di aggiudicazione del presente strumento di acquisto, con frequenza annuale, definito periodo di rilevazione. Per il riferimento temporale dell'indice si applica l'articolo 12, comma 1 dell'Allegato II.2-bis al Codice. In particolare, si considera la variazione percentuale tra il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione e quello disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione su indicato.

Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice sopra indicato sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun periodo di rilevazione dell'Indice stesso, applicando ai prezzi delle prestazioni da eseguire oggetto del Contratto una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice stesso rispetto alla soglia del 5%. Il valore percentuale dell'Indice verrà arrotondato alla seconda cifra decimale in eccesso.

Si procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula

$$V_t = ((I_t - I_0) / I_0) * 100$$

Dove

t – 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t – 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine periodo di rilevazione considerato e

I è l'indice utilizzato

A titolo esemplificativo:

Prima revisione: variazione percentuale in aumento (superiore alla soglia del 5%): Prezzo originario alla data di aggiudicazione = 10 (PRESO A RIFERIMENTO NEGLI ESEMPI DI SEGUITO); indice di riferimento disponibile alla data di aggiudicazione = 103,5; indice di riferimento disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione = 110,5; Variazione percentuale tra i due indici è pari al 6,76% (approssimazione per eccesso alla seconda cifra decimale), superiore alla soglia del 5%: eccedenza 1,76%; Prezzo revisionato = 10 + (l'80% del 1,76%*10)

Seconda revisione: variazione percentuale in aumento (superiore alla soglia del 5%): Prezzo originario alla data di aggiudicazione = 10; indice di riferimento disponibile alla data di aggiudicazione = 103,5; indice di riferimento disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione = 112,5; Variazione percentuale tra i due indici è pari al 8,69 % (approssimazione per eccesso alla seconda cifra decimale), superiore alla soglia del 5%: eccedenza 3.69% Prezzo revisionato = 10 + (l'80% del 3.69% *10)

Terza revisione: variazione percentuale in aumento (inferiore alla soglia del 5%): Prezzo originario alla data di aggiudicazione = 10; indice di riferimento disponibile alla data di aggiudicazione = 103,5; indice di riferimento disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione = 107,5; Variazione percentuale tra i due indici è pari al 3,86%, inferiore alla soglia del 5% In questo caso non è concessa la revisione e pertanto il prezzo da applicare è quello originario alla data di aggiudicazione = 10.

Quarta revisione: percentuale in diminuzione: Prezzo originario alla data di aggiudicazione = 10; indice di

riferimento disponibile alla data di aggiudicazione = 103,5; indice di riferimento disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione = 97,5; Variazione percentuale tra i due indici è pari al -5,79%, superiore alla soglia del 5% In questo caso la revisione comporta una diminuzione del prezzo originario alla data di aggiudicazione pari all'80% dello 0.76%. Prezzo revisionato = $10 - (l'80\% \text{ dello } 0.76\% * 10)$

I prezzi revisionati saranno applicati in relazione agli ordinativi di fornitura emessi successivamente alla revisione. Nel caso di forniture continuative i prezzi revisionati saranno applicati alle prestazioni ordinate successivamente alla revisione. In nessun caso la revisione prezzi potrà avere effetti sulle prestazioni già eseguite. Qualora i prezzi revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalle Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, le Amministrazioni contraenti stesse avranno diritto di recedere dal Contratto attuativo qualificato quale "Recesso per giusta causa" oppure di ridurre le quantità in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

Tale opzione è prevista per l'importo massimo netto pari a complessivi € 45.304,33 Iva esclusa.

Articolo 4.3: Opzione n.3: Prosecuzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 120, c.11, D. Lgs.36/2023, la Stazione Appaltante, può prorogare il contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente per una durata stimata pari a 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. L'importo massimo netto di tale opzione è pari a complessivi € 153.906,83 Iva esclusa.

Articolo 4.4: Opzione 4: Opzione di rinnovo del contratto

La stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 615.627,33 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 5 giorni prima della scadenza del contratto.

Articolo 4.5: Opzione 5: Risoluzione del Contratto per aggiudicazioni Centrale di Committenza

L'Azienda Ospedale Università Padova si riserva il diritto insindacabile di risolvere anticipatamente dal contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per servizi analoghi a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o nazionale.

Articolo 4.6: Opzione 6: Modifiche soggettive ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice

La stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente qualora all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice.

Articolo 4.7: Opzione 7: Modifiche del Contratto per variazioni normative o scadenza certificazioni

Qualora nel corso della validità del Contratto, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei servizi offerti alla sopravvenuta disposizione, senza alcun aumento di prezzo. Inoltre, il Fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere all'Azienda le certificazioni (sistema qualità, conformità e CE) nel caso dovessero scadere durante la durata del servizio (comprensiva di eventuali rinnovazioni e proroghe tecniche).

Articolo 4.8: Opzione 8: Clausola di rinegoziazione

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Sulla parte svantaggiata grava l'onere di inoltrare l'istanza a questa Stazione Appaltante e a fornire gli elementi a comprova e, solo successivamente alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni precedentemente dette, viene riconosciuto il diritto alla rinegoziazione. Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo all'Azienda il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'Azienda valuta il sussistere delle condizioni del presente articolo.

Il Fornitore deve informare l'Azienda non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni. Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze della Azienda, la stessa avrà il diritto di risolvere il contratto.

Qualora l'istanza sia inoltrata dall'Azienda Ospedale Università Padova e supportata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1467 del C.C. con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

ARTICOLO 5: VALORE DEL CONTRATTO E QUADRO ECONOMICO

Il **valore globale** stimato dell'appalto è così definito:

L'importo complessivo risulta pari ad **€ 2.200.000,00** IVA esclusa.

Nr.	Descrizione servizi/beni	CPV	Importo Iva 22% esclusa
Unico	ID 24S101 - Servizio di trasporto campioni biologici nell'ambito del progetto regionale di esecuzione dello screening neonatale allargato per l'Azienda Ospedale-Università Padova	60161000-4 servizio di trasporto colli	
Importo A BASE D'ASTA per 36 mesi			922.320,00
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			1.121,00
Importo comprensivo di oneri per la sicurezza			923.441,00
Opzione rinnovo per 24 mesi (art. 120, c. 10 D.Lgs. 36/2023)			615.627,33
Opzione di proroga per 6 mesi (art. 120, c. 11 D.Lgs. 36/2023)			153.906,83
Opzione +/- 50% da attivarsi in adempienza alle emanande direttive regionali (art. 120 D.Lgs. 36/2023)			461.720,50
Opzione revisione prezzi (art. 60 D.Lgs. 36/2023)			45.304,33
Quadro complessivo appalto incluse opzioni per 66 mesi (36+24+6)			2.200.000,00

ARTICOLO 6: GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia n. _____ dell'importo di € _____, rilasciata da _____ resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'Azienda Ospedale Università Padova, con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, di importo pari al 10 per cento dell'importo del Contratto.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Azienda, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del relativo certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del Codice.

Ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, ne sarà richiesta l'integrazione al Fornitore. Il mancato reintegro della garanzia entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della nota di comunicazione, comporterà la facoltà di risoluzione del contratto, come meglio precisato al relativo articolo dedicato. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subito (art. 1382 del Codice Civile).

La polizza o la fidejussione riporta espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

ARTICOLO 7: CONTRATTO E SPESE

Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Tutte le spese, relative al Contratto, inclusa l'imposta di bollo ed eventuali spese di registrazione, sono a carico del Fornitore. Si applica l'art. 2 dell'Allegato I.4 del Codice.

Si dà atto che il Fornitore ha presentato anteriormente alla stipula del presente atto la garanzia definitiva ed il documento per la tracciabilità dei flussi finanziari a norma della L. 13 agosto 2010 n. 136.

(eventuale) Ai fini della stipula sono stati inoltre trasmessi dal Fornitore all'Azienda Ospedale Università Padova i seguenti documenti:

- (in caso di fornitore raggruppato) il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito ad un concorrente raggruppato, qualificato mandatario, risultante da scrittura privata autenticata dalla quale risulti l'indicazione delle prestazioni da affidare ad ognuno dei componenti del raggruppamento;
- copia conforme della polizza di copertura assicurativa richiesta ai sensi dell'articolo 10.2.

ARTICOLO 8: RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto verrà eseguito sotto la cura del Responsabile Unico del Progetto (RUP) Dott.ssa Maria Elena Serafin e del Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC): _____

Il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione del servizio, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della stessa.

Il Responsabile dell'esecuzione nominato dal RUP, in conformità all'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto e alla sua rendicontazione al termine della sua esecuzione. Svolge altresì tutti gli ulteriori compiti e attività demandategli dalla normativa vigente.

Al Direttore dell'esecuzione viene affidata la responsabilità della gestione del contratto.

ARTICOLO 9: REFERENTE DELL'APPALTATORE

Il Fornitore nomina quale Responsabile del Contratto (nominativo) _____, con i seguenti riferimenti: mail _____ PEC _____ cell _____.

Il Responsabile del Contratto costituisce l'interfaccia del Fornitore nei confronti di AOPD.

Il Responsabile del Contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare, per eventuali urgenze, una reperibilità telefonica.

Il Responsabile dell'attività sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.

Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il Direttore dell'esecuzione e con i soggetti assistenti al DEC, deputati al controllo dell'andamento del servizio. Su richiesta specifica del RUP/DEC il Responsabile dell'attività avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di cooperazione e di coordinamento.

ARTICOLO 10: OBBLIGHI DEL FORNITORE

Articolo 10.1: Responsabilità

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti (anche se entrate in vigore successivamente alla stipula contrattuale), e secondo le condizioni, le modalità.

Il servizio che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestato, con conseguente applicazione delle penalità stabilite nel presente Contratto e/o nel Capitolato tecnico, fatta salva la facoltà di AOPD di disporre la risoluzione contrattuale del Contratto.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni vigenti, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; in ogni caso il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi aggiuntivi, a qualsiasi titolo, rientrando gli stessi tra i rischi a proprio carico.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto dovrà essere segnalato nel più breve

tempo possibile e non oltre 24 h dal suo verificarsi al DEC, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del Fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Il Fornitore assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio, della sua corretta e regolare esecuzione anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

Il Fornitore sarà comunque tenuto a risarcire AOPD del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

È fatto obbligo al fornitore di mantenere AOPD sollevata ed indenne:

a) da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del Contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni avanzate nei confronti di AOPD;

b) da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere a personale dell'Appaltatore nella esecuzione del Contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del Contratto stesso.

Qualora per cause di disservizio, dovute al Fornitore, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni a AOPD o a terzi.

In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, si intendono assunti dal Fornitore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente AOPD.

Il Fornitore si obbliga altresì ad eseguire i servizi impiegando i materiali, mezzi e attrezzature, e ad utilizzare la struttura organizzativa, oltre al personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto dichiarato nell'Offerta tecnica presentata.

Articolo 10.2: Polizza assicurativa

Per tutta la durata del Contratto, compresa qualsiasi opzione di prosecuzione o proroga, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'oggetto contrattuale, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine è richiesto in capo al Fornitore il possesso di una adeguata copertura assicurativa, stipulata con primaria Compagnia di assicurazione prima dell'avvio del servizio, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O), riportante una descrizione dell'attività coerente con l'oggetto dell'appalto, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali che preveda un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e massimale RCO non inferiore a € 2.000.000,00 per persona infortunata.

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni della suddetta polizza non saranno opponibili a terzi.

(eventuale) Nel caso in cui AOPD richieda l'integrazione e il collegamento delle apparecchiature con i sistemi informativi aziendali, il Fornitore si impegna a garantire la conformità alle disposizioni definite dalla UOC Sistemi Informativi della AOPD. A tal fine, dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza informatica dei dispositivi forniti e notificare tempestivamente eventuali incidenti di sicurezza che possano compromettere il funzionamento dei dispositivi o la riservatezza dei dati. Inoltre, il Fornitore dovrà stipulare un'adeguata polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da attacchi informatici, data breach o interruzioni del servizio, con massimali pari a 1.000.000,00, proporzionati ai rischi connessi.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, le coperture assicurative dovranno prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

La durata della polizza potrà avere anche durata minore; in tal caso la polizza dovrà essere corredata dalla dichiarazione in cui il fornitore si impegna al rinnovo della polizza per tutta la durata del Contratto.

Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia ad AOPD.

In caso di polizza già attivata, l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto.

Agli effetti assicurativi, il Fornitore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare a AOPD eventuali danni o sinistri occorsi a Impianti, macchinari, Strutture, o Apparecchiature.

L'accertamento di danni verso cose sarà effettuato da AOPD alla presenza del DEC.

Qualora il Fornitore non partecipi all'accertamento in oggetto AOPD provvederà autonomamente.

I costi accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal Fornitore.

Qualora il Fornitore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose, nel termine

fissato nella relativa lettera di diffida, AOPD è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla garanzia definitiva, con obbligo di immediato reintegro.

Articolo 10.3: Personale adibito al servizio - Riservatezza

I dipendenti/collaboratori del Fornitore, che eseguiranno le prestazioni nelle strutture dell'Azienda Ospedale Università di Padova, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti dell'utenza che degli operatori, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale.

Il Fornitore ed il suo personale/collaboratori dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e alle attività svolte dall'Azienda, durante l'espletamento del servizio. In generale deve essere garantito il rispetto della normativa e delle disposizioni aziendali in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, tra cui il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR), attuato in ambito nazionale con il D.Lgs. n. 101/2018.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore dovrà risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Azienda. Il Fornitore, inoltre, si dovrà impegnare a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'Azienda che richiede il servizio.

In particolare, il Fornitore dovrà curare che il proprio personale/collaboratori:

- vesta dignitosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegna immediatamente i beni, ritrovati all'interno delle strutture, qualunque sia il loro valore e stato, alle Strutture competenti;
- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- rispetti il divieto di fumare;
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati con l'Azienda.

Il Fornitore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori in orario di espletamento del servizio oggetto della presente procedura.

Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Azienda da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.

Articolo 10.4: Obblighi nei confronti del Personale

Il Fornitore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei CCNL per il personale impiegato nell'esecuzione del servizio, pertanto anche nel caso di eventuali subappaltatori. Si impegna inoltre al rispetto degli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sia qualificazione giuridica, economica o sindacale, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Azienda.

Al fine della corretta applicazione del contratto, si dichiara che il Fornitore applicherà il CCNL di riferimento.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta di AOPD la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

La ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale, di igiene e sicurezza ed assicurativa nei confronti del personale in servizi/forniture, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

AOPD si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempimenti tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento il Fornitore non può opporre eccezione alcuna, neanche a titolo di risarcimento danni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di subappalto.

Articolo 10.5: Clausole sociali

Non previste.

Articolo 10.6: Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, il Fornitore dovrà tenere in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, ...) e dovrà garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Il Fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dell'appalto.

I rischi presenti nell'Ente/Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati dal "Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenza (Duvri)" dell'Ente/Azienda, allegato alla documentazione di gara.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza ed i nominativi del RUP degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel DUVRI perfezionato dall'Ente/Azienda.

Il Fornitore, in base alle informazioni riportate in questo documento, ha predisposto un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio richiesta.

Resta a carico del Fornitore la predisposizione e la comunicazione di quegli adempimenti tipici in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.Lgs. n. 81/08. In particolare, l'Impresa, qualora dovuto, prima dell'inizio dell'attività, dovrà redigere e tenere aggiornato un documento di valutazione dei rischi specifici propri dell'attività oggetto di appalto e delle misure di prevenzione e protezione e consegnarlo all'Azienda. L'Impresa aggiudicataria è tenuta, prima dell'inizio dell'attività e solo se dovuto:

- a fornire ai propri operatori tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, provvedendo agli adempimenti previsti dal citato decreto;
- a fornire prima dell'inizio delle attività e/o del servizio la documentazione attestante la nomina e l'avvenuta comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e del nominativo del Medico Competente, e dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di informazione e formazione di cui al d. Lgs n. 81/08 citato;
- a dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento. La tessera di riconoscimento di cui all'art.18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 81/2008, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art.21, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs. n. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Nessun onere aggiuntivo sarà a carico dell'Azienda per gli obblighi di cui al presente articolo.

La ditta aggiudicataria (appaltatore) deve prendere contatti con il DEC al fine di incontrarsi per il completamento del D.U.V.R.I., da allegare al presente Contratto e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione.

I rischi associati alle interferenze causate dal servizio in oggetto si ritengono di lieve entità e possono quindi essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni legate ai principi di prevenzione infortuni e di tutela della salute.

La ditta si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività di coordinamento (per. Es. riunione preliminare) qualora necessarie per l'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio d'informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del servizio (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (lavoratori autonomi, dipendenti dell'Azienda/Ente utenti, visitatori, ecc). Per qualsiasi evenienza nel corso dell'appalto la ditta si dovrà rivolgere al DEC.

AOPD si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di salute e sicurezza previsto.

L'Appaltatore dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun lavoratore con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti

dall'attività oggetto dell'appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 230/95, del D.M. 10.02.98 e D.M. 388/03, nel rispetto del D.M. 269/2010, nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell'ambiente e di quella connesse alla specifica attività da svolgere ai sensi della vigente normativa in materia.

In caso di infortunio agli operatori dell'Appaltatore durante l'espletamento del servizio oggetto del contratto attuativo, ne va inoltrata la comunicazione entro 24 ore al RUP/DEC dell'Azienda.

L'Appaltatore è tenuto a inviare al Servizio Prevenzione e Protezione della Azienda ove si svolge l'appalto un report di tutti gli incidenti e infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione delle prestazioni presso gli edifici ed aree indicati nel Contratto.

L'Appaltatore dovrà curare che il proprio personale:

- indossi gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
- rispetti il divieto di fumo e di assunzione di sostanze psicotrope;
- sia adeguatamente formato e informato sui rischi interferenziali per la salute e la sicurezza;
- attui tutte le misure di prevenzione e protezione previste;
- si attenga e rispetti le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
- non ingombri con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- eviti l'uso di cavi volanti che possano causare intralcio e prolunghe in genere;
- non manometta segnaletica o presidi di sicurezza installati nelle aree interessate da eventuali lavori in corso;
- segnali, al proprio responsabile e al DEC, le situazioni non conformi alle disposizioni di sicurezza di cui alle normative di legge e/o disposizioni aziendali – D.Lgs. n. 106/2009 Art. 20, comma 2;
- non lasci incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro.

Nei casi di R.T.I. e/o subappalto:

1) nell'ipotesi che il soggetto Fornitore sia un R.T.I. e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante al costituito (o costituendo) R.T.I. e/o consorzio.

2) in caso di subappalto, il Fornitore (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con l'Azienda Ospedale Università Padova, per dare l'informazione al sub appaltatore dei rischi negli ambienti del committente e la produzione al committente di tutta la documentazione di cui ai punti precedenti concernente il subappaltatore, seguirà, prima dell'inizio del servizio subappaltato, l'aggiornamento del DUVRI.

(eventuale) Nel caso di aggiudicazione, il Fornitore con la stipula del contratto dovrà trasmettere una relazione, con la seguente documentazione, contenente le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto¹:

1. Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;
2. Nominativo dell'esperto qualificato e medico autorizzato competente (ove necessario) e recapiti;
3. Nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;
4. Nominativo del responsabile, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione del contratto del presente appalto e suoi recapiti;
5. Presa d'atto delle indicazioni contenute nel DUVRI in fase di gara e fornire relazione in merito all'adozione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore adotta al fine di eliminare o ridurre i rischi individuati;
6. Relazione in merito alla descrizione dei rischi a cui è esposta la mansione di ogni lavoratore con evidenziate le eventuali cause o concausa di rischi interferenti con altre attività svolte dal committente o terzi;
7. Elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature disponibili ed utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di sicurezza in materia;
8. Relazione in merito ai dispositivi/attrezzature antinfortunistiche e di protezione individuale forniti per eseguire i lavori/ attività del presente appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di sicurezza in materia;
9. Relazione in merito al personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto con specificazione del numero, mansioni e la presenza media giornaliera. (se possibile anche l'elenco dei nominativi dei lavoratori oppure indicare la modalità di successiva comunicazione al committente);
10. Relazione in merito all'effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici (se necessari in relazione ai rischi);

¹ Il presente elenco di documentazione permette all'appaltatore di tenere traccia di ciò che deve fornire al committente, tuttavia l'appaltatore può dare atto dei punti non pertinenti

11. Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta, dovranno fornire al committente tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
12. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a rispettare e fornire documentazione più ampia nel caso questa sia prevista da norme specifiche di settore;
13. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a garantire la salute e sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro del committente, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;
14. Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito alle procedure seguite per l'esecuzione della fornitura/servizio.

Articolo 10.7: Estensione degli obblighi del Codice di comportamento/Etico dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto applicativo, il Fornitore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62.

Il Fornitore, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico, dei dipendenti di AOPD, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

I Codici di comportamento dei dipendenti di AOPD aderenti verranno messi a disposizione del Fornitore in occasione dell'affidamento dei rispettivi contratti.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore, e ad inviare alla AOPD comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Articolo 10.8: Adempimenti su condizioni di partecipazione/esecuzione

Il Fornitore, così come previsto dal Disciplinare di gara, si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante la seguente documentazione:

1. Dichiarazione di assumersi l'obbligo, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
2. Per le imprese con più di 50 dipendenti, a pena di esclusione, il rapporto sulla parità di genere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 con attestazione di conformità, ai sensi dell'art.1, c.1 dell'Allegato II.3 del Codice Appalti;
3. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiori a 15 dipendenti, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, devono inviare una relazione sulla parità di genere, ai sensi dell'art. 1, c.2 dell'Allegato II.3 del Codice Appalti;
4. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiori a 15 dipendenti, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, devono inviare la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 con relativa relazione di cui all'art. 1, c.3 dell'Allegato II.3 del Codice Appalti.

ARTICOLO 11: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I servizi richiesti dovranno essere svolti con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale e dalla vigente normativa in materia, nonché a quanto riportato negli atti di gara e nell'offerta del Fornitore, qualora migliorativi.

ARTICOLO 12: ESECUZIONE E CONTROLLO SULLE PRESTAZIONI

Articolo 12.1: Accertamenti quali-quantitativi, Verifica di conformità o di regolare esecuzione

La verifica di conformità è finalizzata a comprovare l'attività svolta e ad accertare la rispondenza del servizio rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale, in termini di prestazioni, obiettivi e specifiche tecniche e qualitative.

AOPD potrà effettuare verifiche ispettive di conformità, durante il periodo contrattuale sui prodotti anche tramite soggetti terzi da esse incaricati, con facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quelli offerti dal Fornitore e, comunque, con i requisiti minimi descritti nel Capitolato tecnico, inclusa la verifica sul servizio offerto. AOPD si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari anche sugli stabilimenti della ditta e sui mezzi di trasporto utilizzati per la consegna.

Per tutte le attività di verifica e controllo delle prestazioni il RUP e il DEC possono procedere a convocare in contraddittorio il Fornitore. In ogni caso ogni eventuale difformità viene tempestivamente, allo stesso, contestata con eventuali penalità applicate. Viene redatto un processo verbale delle attività di verifica di conformità a cura del DEC.

Articolo 12.2: Esecuzione e controllo sulle prestazioni

Il DEC, indipendentemente dall'applicazione di eventuali penali, provvede alla verbalizzazione degli esiti delle verifiche effettuate al fine di monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di non conformità. L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o che, comunque, non siano emerse all'atto dei controlli sopra citati.

ARTICOLO 13: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, nel corso della vigenza contrattuale, l'Appaltatore introduca o renda disponibili nuove soluzioni tecniche, metodologie operative, strumenti, sistemi, applicativi, attrezzature o procedure organizzative idonei a migliorare l'efficienza, la qualità, la sicurezza, l'affidabilità o la continuità del servizio oggetto dell'appalto, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda.

Tali innovazioni, ove presentino caratteristiche migliorative o almeno equivalenti rispetto a quelle originariamente offerte e risultino coerenti con l'oggetto del contratto, dovranno essere proposte all'Azienda ai fini della loro eventuale adozione nell'esecuzione del servizio, senza oneri aggiuntivi, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, previa valutazione tecnica e autorizzazione scritta da parte del RUP, sentito il DEC per quanto di competenza.

Qualora, nel corso dell'esecuzione contrattuale, talune modalità organizzative, strumenti operativi, sistemi o componenti del servizio divengano obsoleti, non più adeguati, non più disponibili sul mercato ovvero prossimi alla cessazione del supporto tecnico o del ciclo di vita, l'Azienda potrà richiedere all'Appaltatore il relativo aggiornamento o la relativa sostituzione con soluzioni equivalenti o migliorative, ferma restando l'applicazione dei prezzi pattuiti e l'assenza di maggiori oneri a carico dell'Azienda.

L'Appaltatore è tenuto, a tal fine, a trasmettere al DEC tutta la documentazione tecnica, organizzativa e operativa relativa alle eventuali modifiche proposte, con adeguata descrizione degli impatti sull'esecuzione del servizio, sui livelli qualitativi, sulla sicurezza, sulla continuità operativa e, ove rilevante, sulla formazione del personale.

Qualora l'esecuzione del servizio comporti l'impiego di attrezzature, dispositivi, software, materiali di consumo o altri supporti operativi, l'Appaltatore dovrà garantire che ogni eventuale aggiornamento o sostituzione assicuri piena compatibilità con il contesto organizzativo e tecnico dell'Azienda, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna inoltre a integrare, senza costi aggiuntivi, ogni ulteriore elemento tecnico, organizzativo o strumentale che si renda indispensabile per mantenere invariato o migliorare il livello qualitativo delle prestazioni contrattuali.

In nessun caso potranno essere introdotte modifiche unilaterali nelle modalità di esecuzione del servizio, negli strumenti impiegati o nell'organizzazione delle prestazioni senza la preventiva accettazione da parte dell'Azienda Ospedale-Università di Padova

ARTICOLO 14: NON CONFORMITÀ DEL SERVIZIO, SOSTITUZIONI, INDISPONIBILITÀ E CONTINUITÀ OPERATIVA

Nel caso di difformità tra quanto offerto, pattuito o comunque contrattualmente dovuto e quanto effettivamente eseguito dall'Appaltatore, anche se rilevata in occasione di verifiche successive, controlli in corso di esecuzione, verifica di conformità, segnalazioni degli utilizzatori o accertamenti compiuti anche da soggetti terzi incaricati dall'Azienda, AOPD invia una contestazione scritta, a mezzo PEC, all'Appaltatore, assegnando un termine per le eventuali controdeduzioni e per il ripristino della regolare esecuzione del servizio.

Le contestazioni relative a vizi, difetti, inesattezze o non conformità delle prestazioni potranno essere validamente formulate entro 30 giorni dalla scoperta o dall'accertamento delle stesse.

Costituiscono, in particolare, situazioni di non conformità:

- non conformità qualitativa, consistente nella mancata corrispondenza tra le prestazioni richieste e quelle rese, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, esecuzione difforme dalle prescrizioni del capitolato, impiego di procedure, metodologie, strumenti, software, attrezzature, mezzi o personale non conformi a quanto offerto o non idonei all'esecuzione del servizio, mancato rispetto degli standard qualitativi, funzionali, organizzativi, di sicurezza o dei livelli di servizio previsti dal contratto;

- non conformità quantitativa, consistente nell'esecuzione parziale, insufficiente o eccedente delle prestazioni rispetto a quanto richiesto negli ordinativi, nei piani di attività, nei livelli minimi attesi o in ogni altro atto esecutivo del contratto;
- non conformità temporale, consistente nel ritardo, nella mancata esecuzione entro i termini pattuiti, nella sospensione non autorizzata del servizio o nel mancato rispetto delle tempistiche, frequenze, reperibilità o tempi di intervento previsti dal contratto.

Con le modalità di seguito stabilite, l'Appaltatore ha l'obbligo di eliminare le non conformità contestate, ripetere o integrare le prestazioni inesattamente o parzialmente eseguite e, ove necessario, sostituire a propria cura e spese il personale, i mezzi, le attrezzature, i sistemi o ogni altro elemento organizzativo o strumentale impiegato nell'esecuzione del servizio.

Al positivo completamento delle attività di ripristino, ripetizione, integrazione o sostituzione, dovrà essere redatto apposito Verbale di Ripristino della Regolare Esecuzione, contenente almeno la data di ricezione della contestazione, la descrizione delle non conformità rilevate, le misure correttive adottate e la data di avvenuto ripristino.

Nel caso in cui le prestazioni non conformi, ineseguite o parzialmente eseguite siano già state fatturate, l'Appaltatore dovrà procedere all'emissione della relativa nota di credito ovvero alla corrispondente rettifica contabile, con chiara indicazione della fattura e dell'eventuale ordine o atto esecutivo di riferimento.

Articolo 14.1: Ritiro dei resi in caso di difformità qualitativa

(eventuale) Nel caso di difformità qualitativa AOPD invierà al Fornitore una nota scritta di:

- **Diffida ad adempiere:** l'Azienda diffida il Fornitore a inviare quanto indicato nell'ordine entro 3 giorni (o altro termine convenuto) dalla data di ricevimento della nota inviata e a ritirare i prodotti difformi consegnati ("sostituzione") entro 10 giorni dalla nota. I costi della sostituzione sono a totale carico del Fornitore.

Nel caso in cui il Fornitore non adempia, entro i tre giorni o altro termine convenuto, attraverso la sostituzione dei prodotti difformi, l'Azienda potrà procedere ad inviare nuova diffida ad adempiere o a procedere con acquisto in danno.

- **Acquisto in Danno:** l'Azienda richiede al Fornitore di ritirare i prodotti difformi, a proprie spese, senza chiederne la sostituzione e comunica che procederà all'acquisto in danno, direttamente dal secondo Aggiudicatario in graduatoria o sul libero mercato, laddove ragioni di urgenza e di sicurezza lo richiedano. In questo caso è a carico del Fornitore inadempiente sia l'eventuale differenza di prezzo tra il prezzo aggiudicato e il costo sostenuto per l'acquisto del prodotto equivalente, sia l'applicazione delle penali:
 - per il ritardo dovuto per il procedimento dell'acquisto in danno,
 - per la consegna di merce difforme, sia altro maggior onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza.

In caso di reiterata consegna di prodotti difformi qualitativamente o mancando il Fornitore ad adempiere a quanto richiesto, l'Azienda potrà procedere a risolvere di diritto il contratto, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 cc e comunque previa comunicazione scritta da effettuarsi con PEC.

Articolo 14.2: Ripristino e integrazione in caso di non conformità quantitativa o temporale

Nel caso di non conformità quantitativa o temporale, AOPD invia una contestazione all'Appaltatore, intimando di integrare, completare o ripetere le prestazioni mancanti o parzialmente eseguite entro il termine assegnato.

L'esecuzione parziale, incompleta o tardiva del servizio è considerata, a tutti gli effetti, mancata o inesatta esecuzione della prestazione contrattuale limitatamente alla parte non resa correttamente, con applicazione delle penali previste per la mancata prestazione, il ritardo o la difformità.

Resta salva la facoltà per AOPD, in caso di urgenza o di inutile decorso del termine assegnato, di procedere all'esecuzione in danno, con addebito all'Appaltatore dei maggiori costi sostenuti e degli ulteriori danni subiti.

Articolo 14.3: Sostituzione di personale, mezzi, attrezzature, sistemi e supporti operativi non idonei

Qualora AOPD accerti, anche successivamente all'avvio dell'esecuzione, che il personale impiegato, i mezzi, le attrezzature, i dispositivi, i software, i sistemi o gli altri supporti operativi utilizzati nell'esecuzione del servizio non siano conformi a quanto offerto, non siano idonei, risultino obsoleti, non sicuri, non aggiornati, non autorizzati o comunque incompatibili con le esigenze organizzative e funzionali dell'Azienda, l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro sostituzione o adeguamento entro il termine indicato da AOPD e comunque senza alcun onere aggiuntivo. L'Appaltatore è tenuto a rimuovere tempestivamente, a propria cura e spese, i mezzi, le attrezzature, i materiali o gli altri supporti operativi non conformi, restando responsabile di ogni effetto pregiudizievole derivante dalla loro permanenza presso le sedi aziendali.

Qualora l'Appaltatore non provveda nel termine assegnato, AOPD potrà disporre la rimozione, la sostituzione o il deposito a spese e rischio dell'Appaltatore, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni.

Articolo 14.4: Gestione delle non conformità e verbale in contraddittorio

(eventuale) In tutti i casi di non conformità, nonché nei casi di ritiro, sospensione o sostituzione di elementi impiegati nell'esecuzione del servizio disposti dall'Appaltatore o dalle Autorità competenti, l'Appaltatore è tenuto a intervenire entro il termine indicato da AOPD e comunque, di norma, non oltre 10 giorni dalla comunicazione, salvo termine più breve imposto da ragioni di urgenza o sicurezza.

In pendenza o in mancanza dell'intervento dell'Appaltatore, i beni, le attrezzature, i materiali, i supporti operativi o le lavorazioni già svolte resteranno a rischio dell'Appaltatore, senza alcuna responsabilità da parte di AOPD per deterioramenti, deprezzamenti o ulteriori danni conseguenti alla giacenza o alla necessità di sostituzione.

Qualora l'Appaltatore provveda all'intervento richiesto, dovrà essere redatto apposito verbale in contraddittorio con l'Azienda, riportante almeno la data di invio della contestazione, la data dell'intervento correttivo, le attività eseguite, le eventuali sostituzioni effettuate e la data di ripristino della regolare esecuzione.

Articolo 14.5: Indisponibilità temporanea di personale, mezzi, attrezzature, sistemi o altre risorse essenziali

In caso di temporanea indisponibilità, imputabile alla sfera organizzativa dell'Appaltatore, di personale, mezzi, attrezzature, sistemi, applicativi, licenze, materiali accessori o altre risorse essenziali per l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione ad AOPD, a mezzo e-mail o PEC, anche indipendentemente dall'emissione di specifici ordinativi, indicando:

- la tipologia della risorsa indisponibile;
- la data a decorrere dalla quale non potranno essere garantite, in tutto o in parte, le prestazioni contrattuali;
- la durata prevista dell'indisponibilità;
- la causa dell'indisponibilità;
- le misure organizzative e sostitutive adottate per garantire la continuità del servizio.

L'indisponibilità temporanea non potrà in alcun caso compromettere la continuità, la regolarità, la sicurezza o i livelli minimi del servizio. Ove ciò si verifichi, AOPD potrà procedere, previa comunicazione scritta, all'acquisizione sul libero mercato o tramite altri strumenti consentiti dall'ordinamento delle prestazioni necessarie, addebitando all'Appaltatore l'eventuale differenza di costo, le penali e ogni ulteriore danno subito.

L'indisponibilità temporanea non potrà assumere carattere reiterato o sistematico. In caso contrario, essa sarà valutata quale grave inadempimento contrattuale.

Alla cessazione del periodo di indisponibilità, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta ad AOPD.

Articolo 14.6: Indisponibilità duratura del servizio o grave inadempimento

Tenuto conto della particolare rilevanza del servizio e della necessità di garantirne la continuità, l'Appalto prevede specifici strumenti di tutela che AOPD potrà utilizzare in tutti i casi in cui l'indisponibilità del servizio o l'impossibilità della sua corretta esecuzione sia imputabile alla sfera dell'Appaltatore.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, ipotesi di grave inadempimento:

- la perdita, sospensione o revoca di autorizzazioni, abilitazioni, licenze o requisiti necessari allo svolgimento del servizio;
- l'indisponibilità duratura di personale, mezzi, attrezzature, software, sistemi o strutture organizzative essenziali;
- l'interruzione, sospensione o cessazione del servizio per fatto imputabile all'Appaltatore;
- la perdita della disponibilità giuridica o materiale di strumenti o diritti necessari all'esecuzione delle prestazioni;
- le indisponibilità temporanee reiterate oltre i limiti di tollerabilità stabiliti dall'Azienda;
- ogni altra situazione che renda impossibile o gravemente compromessa la corretta prosecuzione del rapporto contrattuale.

In tali casi AOPD potrà procedere, in via d'urgenza, all'esecuzione in danno, affidando a terzi, in tutto o in parte, le prestazioni strettamente necessarie a garantire la continuità del servizio, con addebito all'Appaltatore di:

- ogni eventuale differenza di prezzo rispetto al costo sostenuto;
- le penali contrattuali per ritardo, mancata esecuzione o indisponibilità non comunicata;
- ogni ulteriore onere o danno derivante dall'inadempimento.

L'Appaltatore, in caso di indisponibilità temporanea o duratura di elementi essenziali del servizio, dovrà proporre tempestivamente, ove possibile, soluzioni sostitutive equivalenti o migliorative, a prezzo invariato o inferiore, previa accettazione scritta del RUP, sentito il DEC per quanto di competenza.

Resta inteso che i tempi necessari per la proposta, la valutazione e l'eventuale autorizzazione della soluzione sostitutiva restano interamente a carico dell'Appaltatore e non escludono la responsabilità dello stesso per eventuali ritardi, penali o danni.

AOPD si riserva la facoltà di accettare espressamente e per iscritto la soluzione sostitutiva proposta, senza che ciò possa essere interpretato come obbligo di accettare modifiche al servizio originariamente offerto o aggiudicato.

In caso di esito negativo delle verifiche sulla soluzione sostitutiva, AOPD avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'attivazione degli strumenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso, ove ne ricorrano i presupposti, l'interpello progressivo dei concorrenti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara. Il Codice, infatti, prevede per lavori, servizi e forniture sia la verifica di conformità/regolare esecuzione, sia la possibilità di affidare il completamento o la prosecuzione al concorrente che segue in graduatoria nei casi espressamente contemplati.

Qualora l'indisponibilità del servizio abbia prodotto disfunzioni operative, organizzative, assistenziali o economiche, il DEC dovrà trasmettere al RUP una relazione sull'incidenza dell'inadempimento e sul conseguente danno, ai fini della quantificazione degli importi da addebitare all'Appaltatore, previo contraddittorio con quest'ultimo.

AOPD potrà procedere alla risoluzione del contratto stipulato con l'Appaltatore inadempiente, ai sensi delle pertinenti disposizioni del contratto e della normativa vigente, riservandosi la facoltà di attivare ogni ulteriore strumento previsto dall'ordinamento.

Articolo 14.7: Garanzia della corretta esecuzione del servizio

L'Appaltatore è tenuto a garantire la corretta, completa e tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità, i livelli qualitativi e i termini previsti dal contratto.

Qualora l'Appaltatore non esegua esattamente la prestazione dovuta, ovvero non la esegua nei tempi previsti, è tenuto a garantire, alle condizioni convenute, l'esecuzione del servizio, anche mediante l'impiego di risorse sostitutive, senza oneri aggiuntivi per AOPD e restando integralmente responsabile dei relativi costi.

Nel caso di vizi, difetti o mancanza delle qualità promesse del servizio, il termine per la contestazione è fissato in 30 giorni dalla scoperta o dall'accertamento.

In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione rispetto al termine stabilito, resta ferma la facoltà di AOPD di applicare le penali, disporre l'esecuzione in danno e agire per il risarcimento dei danni subiti o delle eventuali maggiori spese sostenute, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal contratto.

Articolo 14.8: Procedura di reclamo / Contestazione inadempimento

In caso di inadempimento o inesatto adempimento da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni previste nel Capitolato Speciale, nell'Offerta Tecnica ed Economica, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara relativa alla procedura, non imputabili all'Azienda ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l'Azienda procederà all'applicazione delle penali indicate nel Capitolato Speciale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

Sarà considerato inadempimento anche il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali entro i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico o negli altri atti di gara, dovendosi intendere tutti quali termini essenziali. Rimane salva la facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto e di agire per il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente documento, saranno contestate dall'Azienda all'Appaltatore tramite PEC.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, tramite PEC le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, a giudizio insindacabile dell'Azienda, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nelle more della conclusione del procedimento di contraddittorio finalizzato all'applicazione delle penali, l'Azienda si riserva comunque la possibilità di acquisire i servizi o le forniture sul libero mercato. Resterà a carico dell'Appaltatore inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello proposto in gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall'inadempienza stessa.

L'Appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto

intrattenuto con l'Azienda a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o il pagamento delle penali, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento entro 24 ore dalla richiesta dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ARTICOLO 15: FORZA MAGGIORE

Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile per inadempimento, con esenzione dalle relative penali, nel caso fornisca adeguata prova che detto inadempimento dipende da una causa a lui non imputabile, che tale causa non poteva essere ragionevolmente prevista al momento della stipulazione del Contratto e che il Fornitore non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale causa di impedimento o i suoi effetti, fermo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione dell'impedimento all'Azienda verificatosi per iscritto entro il giorno solare successivo al suo verificarsi. Nel caso in cui l'impedimento, seppur ritenuto causa di forza maggiore, si prolunghi oltre 30 giorni solari consecutivi, si potrà procedere alla risoluzione del Contratto per giusta causa ed allo scorrimento della graduatoria con le modalità previste dalla normativa vigente.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo nei casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione del prodotto. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all'Azienda della mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ciascun prodotto la denominazione, il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile e la causa dell'indisponibilità.

ARTICOLO 16: CORRISPETTIVI, ORDINI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Articolo 16.1: Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Ospedale Università di Padova, e aderente in forza del contratto stipulato sono calcolati sulla base dei prezzi di cui all'offerta economica presentata, che sarà allegata al Contratto, quale parte integrante e sostanziale.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non può vantare alcun diritto nei confronti di AOPD, fatto salvo quanto previsto all'articolo 119 comma 11 del Codice.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Fatto salvo quanto previsto nell'articolo relativo alla revisione dei prezzi, il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 16.2: Nodo Smistamento Ordini (NSO)

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 7/12/2018 "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27/12/2017, n. 205", come modificato dal Decreto del medesimo Ministero del 27/12/2019, è previsto l'obbligo di utilizzo del sistema NSO (Nodo Smistamento Ordini) del MEF per l'invio degli ordini ai fornitori da parte degli Enti del SSN.

In forza di tale normativa a decorrere dall'operatività di detto sistema, le fatture non riportanti gli estremi dell'ordine elettronico non sono pagabili.

Maggiori informazioni e i riferimenti alla specifica normativa sono reperibili nel sito Internet istituzionale del Ministero.

Articolo 16.3: Ordinativi

Le Aziende sanitarie aderenti effettueranno direttamente gli ordini relativi alla fornitura del servizio con cadenza mensile.

La ditta aggiudicataria si impegna ad accettare la trasmissione degli ordini in modalità telematica, nonché ad

accettare ad acquisire o rendere disponibili flussi di dati in modalità digitale, con caratteristiche e formati conformi alle specifiche richieste riguardanti la dematerializzazione dei documenti.

Gli ordini di acquisto verranno emessi dall'Ufficio competente. Gli ordini saranno trasmessi con le modalità previste dalla normativa vigente, nel caso specifico mediante la piattaforma NSO. Quale data di ricevimento dell'ordine farà fede la marcatura "ordine consegnato" sulla piattaforma NSO.

Gli ordini riporteranno, fra gli altri, i dati relativi all'aggiudicazione del contratto, il luogo di consegna, il codice CIG e le modalità di consegna.

Articolo 16.4: Fatturazione

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell'esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente Contratto e negli altri documenti ivi richiamati.

Si precisa che l'emissione di ogni fattura elettronica dovrà essere successiva al ricevimento dell'ordine ed **indicare tassativamente, la tripletta identificativa dell'ordine NSO** (numero, data dell'ordine e endpoint).

Per maggiori dettagli relativamente alle informazioni di contenuto obbligatorio si rimanda al documento pubblicato nella sezione amministrazione trasparente: percorso Pagamenti/Comunicazione ai Fornitori/Fatture_elettroniche_relative_a_ordini_elettronici_NSO_21-10-2022.pdf.

A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55.

La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad Azienda Ospedale Università di Padova deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fattura PA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l'indicazione del codice IPA dell'Azienda **UFQVDA**.

Per effetto della L.190/2014 che dispone l'applicazione dello "Split payment", l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (scissione pagamenti).

Il Fornitore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dal decreto del Ministero delle Finanze n. 132/2020, le Aziende sospenderanno la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite Pec contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale.

La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura. In caso di importo della fattura superiore all'importo contestato, la stazione appaltante provvederà al pagamento della fattura per la parte eventualmente liquidabile, mentre, per quanto non regolarizzato, la liquidazione della fattura resterà sospesa; in ogni caso non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso tale termine senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, si procederà alla chiusura, tramite compensazione, delle partite contabili ai sensi dell'art. 1243 del codice civile. Qualora il fornitore effettui delle chiusure contabili interne, per prassi aziendale propria, al fine dell'allineamento dei reciproci estratti conto è tenuto a dare comunicazione agli uffici della UOC Contabilità e Bilancio. In presenza di disallineamenti nell'estratto conto del fornitore per partite non più presenti e relative a importi in precedenza contestati e, a fronte dei quali il fornitore non ha fornito informazioni, la Azienda procederà alla chiusura delle partite entro l'anno dall'evidenza rilevata.

Articolo 16.6: Pagamenti

La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dalle Aziende secondo il proprio ordinamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente **dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI)** qualora la Stazione Appaltante abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).

Si precisa che l'informazione della data di ricevimento è reperibile o all'interno della ricevuta di consegna che il Sistema di Interscambio – SDI – invia per certificare l'avvenuta trasmissione al destinatario del file della fattura elettronica o, in alternativa, rilevabile dalla consultazione del portale AREA RGS del singolo documento.

Relativamente alla decorrenza dei termini di pagamento si precisa che la data di scadenza è calcolata sommando alla data di ricevimento della fattura elettronica i termini previsti per il combinato disposto dell'art. 4, comma 2, lettera a) e comma 5, lettera b) della l. n. 231/2002 (60 gg.).

Pertanto eventuali interessi moratori decorreranno dal sessantunesimo giorno successivo al ricevimento (consegna per SDI) della fattura elettronica fino alla data di emissione del mandato di pagamento dell'Azienda.

L'Amministrazione provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art.11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, restando fermo quanto previsto dalla vigente normativa, in caso di DURC negativo.

L'Azienda Ospedale Università Padova può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Qualora le contestazioni portino alla richiesta di un documento fiscale di accredito e quest'ultimo non dovesse pervenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, questa Azienda effettuerà la chiusura delle partite contabili e effettuerà la compensazione delle partite contabili ai sensi dell'art. 1243 del codice civile. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel Contratto.

In ogni caso la fatturazione è onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico del Fornitore dal presente Contratto.

ARTICOLO 17: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi al presente Contratto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati a AOPD con la stipula del Contratto.

Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti dell'Azienda dovrà essere riportato, a pena di nullità, nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall'appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato.

A tal fine, l'Azienda verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore è tenuto a comunicare a AOPD eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente Contratto, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al RUP ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Padova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 18: PENALITÀ

Qualsiasi contestazione fra il Fornitore e l'Azienda Ospedale Università di Padova inerente all'esecuzione del contratto non darà diritto al Fornitore di sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso

In caso di inadempimenti rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, ritardo nell'adempimento o inesatto adempimento si procederà alla contestazione al Fornitore e all'eventuale applicazione delle penali indicate nei paragrafi successivi, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

Le contestazioni sull'esecuzione del servizio, avverranno di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei documenti di gara, nonché a seguito di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite.

Per la determinazione delle penali si rinvia **all'art.7** del Capitolato Speciale.

ARTICOLO 19: DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL FORNITORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente autorizzata dal RUP.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal contratto e quindi della situazione originaria preesistente, a carico dell'esecutore, secondo le disposizioni dello stesso Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

ARTICOLO 20: SOSPENSIONE CONTRATTUALE

Il DEC può ordinare la sospensione temporanea delle attività prestazionali oggetto del presente Contratto, indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023. Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal RUP. Tale verbale dovrà contenere le ragioni della sospensione e le prestazioni eventualmente già effettuate, indicando altresì l'imputabilità delle stesse.

In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 121 del Codice, si applicano le penali previste dal presente Contratto o nel capitolato tecnico/prestazionale.

Il RUP può ordinare la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse.

Alla cessazione delle cause di sospensione il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale, in contraddittorio con il fornitore. Il verbale di ripresa deve essere controfirmato dal RUP.

Il verbale di ripresa riporta il nuovo termine di cessazione del contratto laddove ritenuto necessario e compatibile con la natura delle prestazioni dal RUP.

Nel periodo di sospensione nulla è dovuto quale corrispettivo al Fornitore.

ARTICOLO 21: SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

(da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto e dei successivi contratti esecutivi.

(da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)

Il subappalto è ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In tutte le ipotesi in cui sia stato autorizzato l'affidamento delle prestazioni in subappalto, il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché dei danni che dovessero derivare alla Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le prestazioni.

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 119 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice stesso.

Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato all'art.119 del D.Lgs. n. 36/2023, alle seguenti condizioni che:

- il Fornitore abbia indicato in offerta le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- il Fornitore trasmetta al RUP il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate in cui deve essere, puntualmente, indicato l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- l'appaltatore alleggi al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art.119, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023 la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice.

Con la trasmissione del contratto di subappalto l'appaltatore deve produrre, altresì:

- (eventuale) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- (eventuale) la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, per l'esecuzione delle attività affidate. I requisiti speciali di qualificazione richiesti dovranno essere posseduti dal subappaltatore in quota parte, rispetto alla prestazione che eseguirà;
- nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 e seguenti del Codice e il possesso dei requisiti (eventuale) speciali di cui all'art.100 nella misura indicata nel bando di gara. I requisiti speciali di qualificazione richiesti dovranno essere posseduti dal subappaltatore in quota parte, rispetto alla prestazione che eseguirà.

Resta inteso che il Fornitore si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

Trovano applicazione tutte le altre disposizioni di cui all'art.119 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché quelle relative alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione del Contratto.

La documentazione relativa al subappalto autorizzato, incluso il contratto di subappalto, deve essere trasmessa all'Azienda al fine di rendere edotti il RUP e DEC.

Il Direttore dell'esecuzione, in caso di prestazioni svolte in subappalto:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Azienda ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni inerenti agli obblighi di cui all'articolo 119 del codice.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

- il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il Contratto di avvalimento viene trasmesso dal RUP ed al DEC.

Il Direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi art.104 del Codice.

Il RUP accerta in corso d'opera, con la collaborazione del DEC, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di avvalimento.

ARTICOLO 22: VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso il Fornitore dovesse, durante lo svolgimento del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione ad AOPD ed in tal caso si applicherà la disciplina dell'art. 120 del Codice.

In caso di fusione o trasformazione di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti, l'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'Azienda ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il subentrante dovrà trasmettere una nota

con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo operatore economico risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 120 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023. In caso di consorzi o RTI si applica quanto previsto all'art. 68 del medesimo decreto.

ARTICOLO 23: CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È vietata la cessione del Contratto fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 del Codice Civile).

Al fine di garantire il rispetto da parte dell'amministrazione debitrice dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, considerati i numerosi complessi adempimenti connessi alla gestione del ciclo passivo ed il notevole aggravio amministrativo conseguente alla cessione dei crediti, valutata la necessità dell'amministrazione debitrice di avere un unico esclusivo interlocutore responsabile dell'esecuzione contrattuale e delle relative obbligazioni, in caso di notifica di eventuali cessioni di crediti o accessori dei crediti derivanti dal contratto, l'amministrazione pubblica provvederà al rifiuto secondo le disposizioni del d.lgs. n. 36/2023, allegato II.14, art. 6.

ARTICOLO 24: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Azienda Ospedale Università Padova procede con la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 122, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, senza limiti di tempo, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nei seguenti casi:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre ai sensi dell'art.122, comma 2 del Codice, qualora

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94, comma 1 del Codice.

L'Azienda Ospedale Università Padova ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- mancato possesso dei requisiti in capo alla ditta subentrante, nel caso di variazioni soggetti ammesse dal presente Contratto e dal Codice dei Contratti;
- non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Operatore Economico in fase di gara;
- mancata accettazione di adeguamento dei prezzi in ribasso, nel caso di revisione prezzi.
- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;

- nel caso di attivazione di una Accordo Quadro/Convenzione da parte della Centrale di Committenza Regionale avente ad oggetto i prodotti oggetto di fornitura;
- in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza e degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell'Azienda Ospedale Università di Padova;
- esito interdittivo della informativa antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs.159/2011 ai sensi del Protocollo di Legalità della Regione del Veneto;
- in tutti i casi specifici di risoluzione previsti dal presente Contratto;
- nel caso del verificarsi di ulteriori cause di risoluzione, anche non espressamente previste dal presente Contratto o dai restanti documenti di gara, disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici o dalla restante normativa vigente

L'Azienda Ospedale Università di Padova potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto:

- a) per gravi inadempimenti così qualificate nel presente Contratto, in particolare:
 - si verifichino disservizi e/o inadempimenti e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di penali per 3 volte nel corso dell'annualità di fornitura;
 - qualora venga riscontrata una interruzione o sospensione ingiustificata nell'erogazione del servizio, tale da aver arrecato pregiudizio grave ed irreparabile;
 - ogni altro evento previsto nel presente Capitolato.
- b) per applicazione di penali per un ammontare complessivo pari al 10% dell'importo del contratto;

Ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile il Contratto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni oppure qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto. In tale caso AOPD avvia un contraddittorio con l'Appaltatore, assegnando un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:

- accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;
- mancata conformità alle prescrizioni impartite per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l'esecuzione delle prestazioni tese a porre rimedio a inadempimenti contestate.

Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente aderente può risolvere il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione, AOPD procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 25: CAUSE DI RECESSO

L'Azienda per quanto di suo interesse e competenza, potrà recedere dal Contratto, qualora nei servizi aziendali intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. Il recesso potrà riguardare anche solo una parte del Contratto.

È possibile, inoltre, recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente descritti nel provvedimento di recesso dal contratto.

Costituisce altresì causa di recesso:

- l'impossibilità tecnica o la indisponibilità del fornitore ad adeguarsi ai requisiti strutturali informatici e ai livelli di sicurezza necessari per il pieno e continuo rispetto delle normative nazionali sulla privacy, del Regolamento Europeo UE 2016/679 per la protezione dei dati e sul controllo degli accessi, che determinino per l'Amministrazione la necessità di acquisire un servizio/prodotto alternativo;
- il mancato superamento del periodo di prova, ai sensi del presente Atto;
- il riscontro da parte del Prefetto che evidenzia la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 88 - comma 4 ter - e 92 - comma 4 - del D.Lgs. 159/2011. La facoltà è esercitabile dall'Azienda previo pagamento delle prestazioni eseguite ma senza obbligo di corresponsione del decimo dell'importo del contratto non eseguito.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

È fatto divieto al fornitore di recedere dal Contratto.

ARTICOLO 26: VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

AOPD, per tutta la durata del Contratto, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula del Contratto stesso, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali.

AOPD potrà procedere ai controlli con cadenza annuale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori parti del Contratto.

Resta comunque fermo che il Fornitore hanno l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula del Contratto.

In particolare, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

A) comunicare immediatamente a AOPD ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta;

B) trasmettere a AOPD ogni variazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 a partire dalla data di stipula del Contratto per tutta la sua durata (comprese ogni eventuale opzione temporale).

ARTICOLO 27: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche, il Fornitore sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali da AOPD, titolare dei dati trattati, in sede di stipula del contratto esecutivo.

Si rimanda all'INFORMATIVA AI FORNITORI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13 – Regolamento UE 2016/679) consultabile sul sito internet aziendale sezione Privacy.

ARTICOLO 28: BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE-TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare AOPD, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa, nei confronti di AOPD, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, AOPD è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tenuta nei confronti di AOPD, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 29: PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Ai sensi di quanto disposto dalla Delibera del Direttore Generale n.2349 del 18/11/2025, allegata alla documentazione di gara, ai fini della applicabilità del Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, perfezionato, in data 09/10/2025, tra Regione Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto e, delle disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle clausole relative al "Referente di cantiere", la ditta aggiudicataria è tenuta ad aderire al Protocollo di legalità citato ed è vincolata al rispetto degli impegni e delle clausole in esso contenute.

Ai sensi di quanto disposto dalla Delibera del Direttore Generale n. 2349 del 18/11/2025, allegata alla documentazione di gara, ai fini della applicabilità delle clausole del protocollo di legalità, come da nota regionale prot. 560754 del 14/10/2025, si conviene con la ditta aggiudicataria quanto nello stesso previsto, in particolare CLAUSOLE N. 1-A-B-C-D, N. 2, N. 3-A-B, N. 4-A, N. 5, N. 6, N.7-A-B, N. 8-A-B-C, N. 9-A-B, N. 10-A-B, N. 11-A-B e N.12.

ARTICOLO 30: NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al D.Lgs. n. 36/2023, ed alle disposizioni comunitarie in materia di appalti, a tutte le disposizioni vigenti che regolano l'attività di vigilanza e correlate per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara nonché alle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 31: FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Azienda Ospedale – Università Padova sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

Data _____

Per AOUP:

Per:

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le clausole contenute negli artt. 1, 3.1, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31 del presente contratto.

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)